

NOTA INFORMATIVA
PROMOZIONE ALL'ESTERO DI COMPARTI PRODUTTIVI

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e dall'articolo 19, comma 1, del Regolamento approvato con DPREg. 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres

UFFICIO E PERSONALE RESPONSABILE

L'Ufficio competente in cui l'impresa può prendere visione degli atti o trarne copia è la Camera di commercio competente per territorio;

Responsabile del procedimento:

CCIAA DI GORIZIA	PIERLUIGI MEDEOT
CCIAA DI PORDENONE	CINZIA PIVA
CCIAA DI TRIESTE	FRANCESCO AULETTA
CCIAA DI UDINE	ELISABETTA TOMADINI (sostituto: SERENA PAVAN)

Responsabile dell'istruttoria:

CCIAA DI GORIZIA	CRISTINA POZZO	Tel. 0481-384261	cristina.pozzo@go.camcom.it
CCIAA DI PORDENONE	CINZIA PIVA	Tel. 0434-381224/245	contributi@pn.camcom.it
CCIAA DI TRIESTE	SONJA MILISAVLJEVIC	Tel. 040-6701403	milisavljevic@aries.ts.camcom.it
CCIAA DI UDINE	TIZIANO GIACOMELLO RAFFAELLA DEL BENE SERENA PAVAN DANIA NEGRONI SILVIA BANDIANI ELISABETTA LESIZZA LORENA PERESANO VANIA DI LENA	Tel. 0432-273522 Tel. 0432-273267 Tel. 0432-273523	contributi@ud.camcom.it

Il titolare del **trattamento dei dati** è la Camera di commercio competente per territorio ed il responsabile del trattamento dei dati è il soggetto designato in conformità al rispettivo ordinamento camerale.

TERMINI

Il termine per **l'approvazione della graduatoria e per la concessione dell'incentivo** è di 90 giorni dal ricevimento (da parte della CCIAA) della nota con cui l'Amministrazione Regionale comunica l'approvazione delle Direttive e del riparto annuale dei fondi. Tale termine non si applica nel caso di scorrimento della graduatoria in corso d'anno, il cui termine ultimo di impegno corrisponde al 31 dicembre dell'esercizio di competenza.

Ove la suddetta comunicazione di approvazione delle Direttive e del riparto annuale dei fondi sia intervenuta in data antecedente al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal regolamento, il termine per **l'approvazione della graduatoria** (e per la contestuale concessione dell'incentivo) è di 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.

Sono finanziabili le iniziative singole o coordinate in un programma che abbia durata non inferiore ad un anno e che si concluda entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Il termine per la **presentazione della rendicontazione** è di 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di **proroga** del suddetto termine, per un periodo massimo di 6 mesi, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria ovvero della rendicontazione;
- del termine relativo al controllo interno di ragioneria sui provvedimenti medesimi;
- nei casi previsti dall'articolo 7 della L.R. 7/2000.

DIVIETI

Divieto generale di contribuzione - Ai sensi dell'art 31 della L.R 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, ove il rapporto di coniugio, parentela o affinità assuma rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo, così come espressamente indicato nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta n. 7 del 12 aprile 2000.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Avvio dell'iniziativa - Le imprese presentano la domanda per accedere all'incentivo prima dell'avvio dell'iniziativa cui la stessa si riferisce, pena l'inammissibilità a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- b) la data di iscrizione alla manifestazione fieristica;
- c) la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa, come specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

Variazioni – I beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione alla Camera di commercio, entro i limiti di spesa ammessa.

Sicurezza sul lavoro - In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza per accedere all'incentivo resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

CASI DI ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'INCENTIVO

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del regolamento, decorra inutilmente;
- c) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 26, comma 3, del regolamento.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 6, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008 l'impresa deve dichiarare di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione di recupero della Commissione nei confronti dell'Italia, che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, lett. c) del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà. Per impresa in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla precedente lettera c).

DEFINIZIONE DI MICROIMPRESA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA (PMI)

Ai fini del riscontro del rispetto dei parametri dimensionali relativi alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), il legale rappresentante dell'impresa allega alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato allo schema di domanda.

¹ Cfr. anche la circolare del Dipartimento coordinamento politiche comunitarie prot. 961/GAB dd. 21 luglio 2009

ISPEZIONI E CONTROLLI

Le Camere di commercio sono autorizzate:

- ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi;
- a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

MAGGIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ALL'INDIRIZZO WWW.REGIONE.FVG.IT > ECONOMIA E IMPRESE > INDUSTRIA E SU QUELLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO